

**Estratto delle principali Condizioni di Polizza in visione ad ogni Espositore/Assicurato che devono comunque intendersi Condizioni Contrattuali.**

## INCENDIO

**Somma assicurata per espositore: 5.000 euro**

### GARANZIA BASE

La Società, nella forma "a valore intero" purché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

**a) Incendio**

**b) Fulmine, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate**

**c) Esplosione, implosione, scoppio**

Con esclusione dei danni:

- da ordigni esplosivi;
- a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale.

**d) Acqua condotta**

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Con esclusione dei danni:

- da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
- a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione.

**e) Fumo**

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

**f) Eventi socio-politici e dolosi (danni da incendio e non)**

scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto o tentato furto, assicurabili al settore furto.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 20%, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite.

**g) Eventi atmosferici**

grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti.

Con esclusione dei danni:

- a vetrate, lucernari, tettoie;
- agli autoveicoli all'aperto;
- da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da sovraccarico di neve;
- da allagamenti, slavine, frane e mareggiate.

La garanzia è prestata con franchigia di € 250,00.

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite.

**h) Colpa grave**

i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore INCENDIO determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

**i) Guasti arrecati dai soccorritori**

allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.

**l) Danni consequenziali**

i danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;

- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;

- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

**m) Spese di demolizione, sgombero e trasporto**

Le spese sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO per:

- demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
- rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO ed in eccedenza alla somma stessa, con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### 3.1 Enti all'aperto - codice 77

In deroga alle "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato", richiamate nella scheda di polizza, la garanzia è operante anche quando le cose assicurate sono poste all'aperto oppure sottotetto di stands, tettoie e/o fabbricati comunque costruiti. Relativamente alla Garanzia Base "Rischi assicurati", punto 1.1 lett. g) Eventi atmosferici, s'intende operante una franchigia pari a € 750,00.

### 3.2 Primo rischio assoluto - codice 100

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al punto 1.7 "Assicurazione Parziale" delle norme dei settori incendio e furto.

## FURTO e RAPINA

**Somma assicurata per espositore: 5.000 euro**

## GARANZIA BASE

### 1.1 Rischi assicurati

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a "Valore Intero", indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

**a) Furto**

delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali che le contengono indicati nella scheda di polizza:

- a seguito di scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di vetro o di materiale sintetico (policarbonato);
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi e con scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, di pavimenti, di superfici di vetro o di materiale sintetico (policarbonato);
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria.

**b) Rapina**

avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali.

**c) Guasti cagionati dai ladri**

nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli:

- alle cose assicurate (escluso i valori);
- ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza;
- ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei locali, senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

La garanzia è prestata entro i limiti della somma assicurata alla partita CONTENUTO.

**d) Atti vandalici cagionati dai ladri**

alle cose assicurate nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, entro i limiti della somma assicurata alla partita CONTENUTO.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.

**e) Furto e rapina commessi in occasione di eventi socio-politici ed atmosferici**

La garanzia è prestata, entro il limite della somma assicurata alla partita CONTENUTO, con franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

**CONDIZIONI PARTICOLARI****2.2 Enti all'aperto - codice 78**

In deroga alle "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato", riportate nella scheda di polizza, le garanzie sono operanti anche quando le cose assicurate sono poste all'aperto oppure sottotetto di stands, tettoie e/o fabbricati, comunque costruiti, senza protezione alcuna.

In deroga alla Garanzia Base "Rischi assicurati" punto 1.1 lett. a), sono compresi i furti commessi in qualsiasi modo, durante le ore di chiusura della manifestazione, a condizione che vi sia sorveglianza continua nell'ambito della manifestazione stessa. La presente estensione è prestata con scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile per sinistro di € 250,00.

**2.3 Primo rischio assoluto - codice 88**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al punto 1.7 "Assicurazione Parziale" delle norme dei settori incendio e furto.

**2.4 Scoperto percentuale con importo minimo non indennizzabile - codice 96**

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 250,00.

**RESPONSABILITA' CIVILE**

**Massimale assicurato per espositore: 500.000 euro**

**GARANZIA BASE****1.1 Rischi assicurati****a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla manifestazione descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Nell'assicurazione R.C.T. si comprendono inoltre le seguenti garanzie:

**a.1) Fabbricati**

La garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione dei locali, delle strutture fisse (stands, chioschi), comprese le attrezzature, nei quali si svolge la manifestazione denominata in polizza.

**a.2) Installazione ed allestimento**

La garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato, o da chi per esso, durante l'esecuzione di lavori di installazione, preparazione, montaggio, allestimento, smontaggio, necessari allo svolgimento della manifestazione denominata in polizza.

Qualora i suddetti lavori siano appaltati ad imprese, la garanzia opera a favore dell'Assicurato quale committente di tali lavori.

**a.3) Danni derivanti dallo smercio dei prodotti**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti o consegnati nell'ambito della manifestazione descritta in polizza, per i quali l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro quindici giorni dalla data di scadenza della polizza da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

**a.4) Danni a mezzi sotto carico e/o scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 120,00 per ogni mezzo danneggiato.

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**CP. 555 – RESPONSABILITA' CIVILE DEI SINGOLI ESPOSITORI**

La presente polizza è stipulata dall'organizzatore della manifestazione in nome e per conto delle persone elencate nel presente allegato e limitatamente alla loro qualità di espositori partecipanti.  
Il massimale riportato sul Frontespizio si intende valido per ciascuno di essi.

Firenze 15/09/2014